



STRUTTURA

Direzione Regionale: FORM., RICE. E INNOV., SCUOLA UNIVER., DIR. STUDIO

PROPONENTE

Area:

Prot. n. _____ del _____

OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:

DGR 354/2014 avente ad oggetto "DGR 315/2014 - Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti. Modifica Allegato A". Approvazione della modifica all'Allegato A.

OGGETTO: DGR 354/2014 avente ad oggetto “DGR 315/2014 - Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2014/2015 e seguenti. Modifica Allegato A”. Approvazione della modifica all’Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola, Università;

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;
- la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” che reca modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in particolare l’art. 3
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che conferisce alle Regioni funzioni amministrative in materia di istruzione, tra cui la determinazione del calendario scolastico, in particolare l’art. 138 “Deleghe alle regioni” lettera d) “determinazione del calendario scolastico”;
- la Legge 6 agosto 2008 n. 133, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, in particolare l’art. 64 concernente disposizioni in materia di organizzazione scolastica;
- la Legge 30 ottobre 2008 n. 169, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2007, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”;
- l’art. 74 “Calendario scolastico per le scuole di ogni ordine e grado” Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione Testo unico delle disposizioni legislative in materia d’istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni e integrazioni, che al comma 2 stabilisce che le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgano nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità, e al comma 3 prevede almeno 200 giorni di svolgimento delle lezioni;
- l’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59 in materia di attribuzione di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” ed in particolare:
 - l’art. 4 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell’insegnamento;
 - l’art. 5 comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa e nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell’art. 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 - l’art. 5 comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in modo flessibile l’orario complessivo del curriculum e quello destinato alle singole

discipline e attività, anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

- il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

- lo Statuto Regionale e, in particolare, l'art. 7 comma 2 lettera h;

- l'art. 153 comma 2, lettera d della Legge Regionale del 6 agosto 1999, n. 14 che recepisce la delega prevista dell'art. 138 comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTA la DGR 315 del 30/05/2014 con la quale è stato approvato il calendario scolastico 2014/2015 e seguenti;

VISTA la DGR 354 del 12/06/2014 con la quale è stato annullato e sostituito l'Allegato A della DGR 315/2014;

CONSIDERATO che è stata manifestata l'esigenza di dare l'opportunità alle singole istituzioni scolastiche di prevedere adattamenti del calendario scolastico regionale anche in riferimento alla data di inizio delle lezioni, che nella suddetta DGR era fissata al 15 settembre e non modificabile;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, modificare il comma 5 dell'Allegato A alla DGR 354/2014, relativo alla facoltà delle singole istituzioni scolastiche di adattare il calendario scolastico regionale in relazione alle esigenze specifiche derivanti dal Piano dell'offerta formativa;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, annullare e sostituire l'Allegato A della DGR 354/2014, al fine di introdurre le modifiche al comma 5;

RITENUTO NECESSARIO approvare l'Allegato A che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, in sostituzione dell'Allegato alla DGR 354/2014;

D E L I B E R A

1) di annullare e sostituire l'Allegato A della DGR 354/2014, al fine di introdurre le modifiche al comma 5;

2) di approvare l'Allegato A che costituisce parte integrante della presente Deliberazione, in sostituzione dell'Allegato alla DGR 354/2014.

Il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e ne sarà data ampia informazione sul sito regionale www.regione.lazio.it/rl_istruzione_giovani .

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.